

Allegato "B" al Repertorio n. 56.766 e Fascicolo n. 23.272

STATUTO

TITOLO I

**Denominazione - Sede – Durata**

Art. 1 - La Societa' Cooperativa sociale e' denominata "SILVER - Societa' Cooperativa Sociale" validamente identificabile in sigla con la denominazione "SILVER - s.c.s."

Art. 2 - Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Societa' a responsabilita' limitata.

Art. 3 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino (Firenze), all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile. Con delibera dell'organo amministrativo la sede sociale puo' essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato. Potranno altresì essere istituite o soppresse filiali, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale con semplice decisione dell'organo amministrativo. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 4 - La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2050 a decorrere dalla sua legale costituzione. Tale termine potra' essere prorogato con decisione dell'Assemblea, con le maggioranze richieste per la

modifica dello statuto.

## TITOLO II

### **Scopo ed oggetto**

Art. 5 - La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a persone svantaggiate e non, ai sensi della Legge n. 381/91, art. 1, I comma, lett. a).

La Cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, mediante la gestione dell'azienda sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita' l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa, in conformita' al Sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, e' altresì impegnata ad integrare - in modo

permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, e rendendosi partecipe del rafforzamento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce e sottoscrive il "Codice della Qualita' Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa" di Federsolidarieta' - Confcooperative, facendone propri i valori di riferimento, centrati in particolare su :

- Piccola Dimensione dell'Impresa sociale
- Partecipazione democratica dei soci alla gestione
- Trasparenza gestionale
- Territorialita'

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento, sia in conto proprio che di terzi, delle seguenti attivita':

- gestione di nidi d'infanzia per l'accoglienza continuativa di bambini e bambine prioritariamente, ma non esclusivamente, rivolti alla fascia di eta' sino a tre anni;
- servizi educativi rivolti all'infanzia, anche a carattere domiciliare;
- gestione di scuole di ogni ordine e grado;
- gestione di spazi destinati a bambini e bambine con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di attivita' di gioco e socializzazione e piu' in generale al benessere del bambino;

- servizi ed attività legate al tema della genitorialità;
- attività ed iniziative per la promozione e la diffusione della cultura al diritto all'infanzia;
- servizi di riabilitazione e gestione di centri specializzati;
- gestione di centri socio-educativi e servizi a carattere socio-educativo in genere;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- centri diurni e altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;
- formazione professionale ed orientamento al lavoro, aggiornamento, qualificazione, formazione in tutti i settori, consulenza ad attività formative, ricerca e progettazione sociale;
- azioni di sostegno all'inserimento lavorativo mirato di soggetti svantaggiati;

- gestione di case di alloggio, comunita', gruppi, appartamenti, centri di pronta accoglienza per giovani, bambini, anziani, malati psichici, tossicodipendenti, ragazze madri, handicappati, emarginati in genere;
- servizi paramedici, prestazioni di psicologia, sociologia, pedagogia, indagine statistica a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, cosi' come Enti o Associazioni pubblici o privati;
- attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi rivolti a cittadini e cittadine immigrati;
- servizi inerenti la promozione al legame tra generazioni diverse;
- attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone piu' deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

Le attivita' dovranno essere esercitate nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni protette.

La Cooperativa potra' inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che risultino strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale come sopra precisato. Essa potra', esclusivamente a tal fine, assumere interessenze e partecipazioni (ma non ai fini del collocamento e non nei confronti del pubblico) in altre Societa' cooperative od anche in Societa' di capitali, partecipare in associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, Societa' consortili, salvo

comunque lo scopo mutualistico, nonché rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, ed occorrendo concedere occasionalmente prestiti entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra i non soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

### TITOLO III

#### **Soci**

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare del capitale sottoscritto.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, siano in possesso di specifiche capacità professionali nei settori oggetto di attività della medesima ovvero intendano acquisirle essendo in possesso di specifiche attitudini, i quali prestano la propria attività lavorativa partecipando attivamente al raggiungimento degli scopi sociali e ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità in conformità alla normativa vigente.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Possono essere altresì ammessi, entro i limiti previsti dalle leggi

vigenti, soci volontari, i quali prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta'.

Ai sensi dell'art. 2527 del Codice Civile, in relazione ai soci per i quali si ritiene opportuno attivare un percorso formativo o di graduale inserimento nell'impresa sociale, l'ammissione avviene in una categoria speciale. I soci facenti parte della categoria speciale non possono essere piu' di un terzo del totale dei soci cooperatori. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno l'obbligo di partecipare agli specifici percorsi di inserimento attivati dalla Cooperativa. Essi non possono essere eletti nell'organo amministrativo, inoltre ad essi non compete il diritto di voto per la nomina degli amministratori e per la relativa revoca, e nelle deliberazioni Assembleari per le quali sono richieste le maggioranze proprie delle modifiche statutarie, ne' godono dei diritti di cui all'art. 2476, secondo comma del Codice Civile, fermo restando ogni altro diritto riconosciuto ai soci dalla legge e dal presente statuto. Il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, e' di anni tre dall'ammissione del socio.

In relazione ai soci lavoratori, con apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea, deve essere disciplinata la natura del rapporto lavorativo che potra' instaurarsi tra Cooperativa e socio, che potra' essere di natura subordinata od autonoma, e le modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' ogni altro elemento necessario in conformita' alla normativa vigente.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può in ogni caso diventare socio chi eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. È inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esercitino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali legittimamente assunte e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto e, per i soci lavoratori, le specifiche attitudini professionali possedute;
- c) l'entità della quota che intende sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà:

- a) indicare denominazione sociale, sede, codice fiscale;
- b) indicare motivi della richiesta e quota che intende sottoscrivere;
- c) allegare copia dello statuto vigente al momento della domanda;
- d) indicare il nominativo della persona che ne ha la legale rappresentanza;
- e) allegare estratto della delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

La quota sottoscritta da ciascun socio non può essere inferiore al minimo di cui all'art. 14 del presente statuto né superiore al massimo stabilito per legge.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 8 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con delibera da comunicarsi all'interessato entro sessanta giorni e da annotarsi nel libro soci. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda. Il versamento delle quote e

degli eventuali sovrapprezzi deve di regola essere eseguito in numerario; sono tuttavia ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di consentire versamenti rateali in presenza di giustificate motivazioni, fermo restando almeno il versamento della quota minima nel termine sopra precisato; ciò può essere consentito anche in caso di ulteriori sottoscrizioni di capitale sociale.

In caso di mancato versamento, il socio può essere escluso a norma dell'art. 12.

Art. 9 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, oltre all'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, e ad astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della Cooperativa;
- d) ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla Cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Art. 10 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale, risultanti dal bilancio

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, o la morte del socio.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile, il recesso e' consentito al socio cooperatore che non si trovi piu' in condizione per motivi oggettivi o soggettivi di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, od il cui rapporto di lavoro, ovvero l'attivita' di volontariato, sia venuto a cessare.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Societa' mediante raccomandata. Gli amministratori devono comunicare al socio entro sessanta giorni la decisione assunta ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Il recesso in ogni caso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, ove in essere, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ai soci persone giuridiche il recesso e' consentito nei soli casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' essere escluso il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello statuto, dei regolamenti, e le

- deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) abbia perduto i requisiti per la partecipazione alla Società';
- c) non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in quest'ultimo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese o in altre cooperative che abbiano interessi o svolgano attività concorrenti con quelli della Cooperativa;
- e) in qualunque modo arrechi danno, anche morale, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli, assumendo comportamenti contrari agli interessi della Cooperativa;
- f) nell'espletamento del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delineato dall'art. 1455 del Codice Civile. Specifiche fattispecie idonee a consentire l'applicazione del presente punto possono essere individuate dal regolamento di cui all'art. 6 del presente statuto;
- g) nel caso di socio appartenente alla categoria speciale, qualora al termine del periodo di appartenenza alla categoria medesima il Consiglio di Amministrazione ritenga non essersi verificati i

presupposti per un suo proficuo inserimento nella Cooperativa, ferma restando la possibilita' di decidere l'esclusione in qualunque momento per tutti gli altri motivi previsti dalla legge e dal presente articolo.

Il socio potra' inoltre essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, ovvero, in caso di socio volontario, qualora sia cessata l'attivita' di volontariato.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento comunicato al socio ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Art. 13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale, nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 ha la facolta' di ricorrere al Tribunale.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

E' compito del Consiglio di Amministrazione procedere alla annotazione delle delibere di cui sopra nel libro soci.

#### TITOLO IV

##### **Capitale sociale - Quote**

Art. 14 - Il patrimonio sociale e' formato:

a) dal capitale sociale che e' variabile ed e' costituito da un numero illimitato di quote nominative del valore minimo di Euro 77

(settantasette) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo, e comunque non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dai fondi di riserva costituiti:

- dagli utili netti di bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalita', o lasciati da soggetti pubblici o privati e non sia da iscriversi nel conto economico;
- da quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, o agli eredi e legatari dei soci deceduti, in quanto non reclamate dagli aventi diritto nei termini di prescrizione.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita della Societa' ne' all'atto dello scioglimento della Cooperativa anche ai sensi e per gli effetti della Legge 904/77 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Le quote dei soci sono nominative e non possono essere trasferite in proprieta' ne' sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. L'espressione del mancato gradimento al trasferimento non accompagnato dall'indicazione di un acquirente alternativo comunicato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta comporta per il socio il diritto di recesso in deroga all'art. 11 del presente statuto, fermo restando la possibilita' di proporre opposizione al Tribunale.

## TITOLO V

### **Bilancio - Utili - Finanziamenti - Ristorni**

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e dei relativi allegati in conformita' alle norme del Codice Civile.

Gli amministratori devono in tale contesto illustrare l'andamento dell'attivita' della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, delle persone non socie e della comunita' tutta. Essi devono inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attivita' svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalita' enunciate statutariamente e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

Art. 18 - Nessun utile puo' essere distribuito ai soci. L'eventuale utile d'esercizio sara' cosi' destinato:

- a) nella misura minima del 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile;
- b) nella misura e con le modalita' previste dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad altre riserve patrimoniali, comunque indivisibili fra i soci ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

Art. 19 - La Cooperativa puo' ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

Art. 20 - L'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo puo'

deliberare, in occasione dell'approvazione del bilancio, anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del trattamento economico complessivo spettante a ciascun socio lavoratore.

L'importo complessivo del ristorno da erogare non può comunque eccedere l'importo dell'avanzo di gestione riferibile alla gestione mutualistica.

I ristorni debbono essere attribuiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi con ciascun socio, nel periodo corrispondente all'esercizio sociale, per cui l'importo complessivo da erogare a titolo di ristorno deve essere rapportato ai compensi complessivamente spettanti ai soci lavoratori, e la percentuale che ne risulta deve essere applicata alla retribuzione individuale di ciascun socio per ottenere il ristorno individualmente spettante.

La corresponsione del ristorno potrà avvenire, con delibera dell'Assemblea sulla base di quanto proposto dall'organo amministrativo, mediante aumento gratuito del capitale sociale con incremento delle quote di partecipazione dei soci.

## TITOLO VI

### **Organi della Società**

Art. 21 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 22 - Sono riservate all'Assemblea le decisioni concernenti tutte le materie che la legge e lo statuto attribuiscono alla competenza dei soci. In particolare l'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla eventuale distribuzione degli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori, previa determinazione del loro numero, e ne determina l'eventuale compenso;
- c) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, ove ne ricorra l'obbligo, ed il soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile, determinandone il compenso;
- d) delibera sulle transazioni o rinunce aventi ad oggetto l'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) delibera sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) delibera sullo scioglimento anticipato;
- h) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima;
- i) autorizza all'acquisto di beni dei fondatori, amministratori e soci ex art. 2465, secondo comma del Codice Civile;
- l) approva, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, i regolamenti predisposti dagli amministratori concernenti i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attivit  mutualistica tra la

Societa' e i soci;

m) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dei soci e su quelli che le vengono sottoposti da parte di uno o piu' amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei diritti di voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per deliberare l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della Societa' lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio puo' essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura del medesimo. A titolo esemplificativo si intendono esplicitamente quali particolari esigenze idonee a consentire il differimento della convocazione la numerosita' dei servizi espletati dalla Cooperativa nei confronti dei committenti e l'espletamento dell'attivita' attraverso piu' di due filiali.

Art. 23 - L'Assemblea e' di regola convocata presso la sede sociale, ma e' facolta' dell'organo amministrativo convocarla in qualunque Comune della Provincia di Firenze.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a cura dell'organo amministrativo a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e delle eventuali filiali ovvero spedito o comunicato a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro

soci, con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, la delibera Assembleare si intende regolarmente adottata quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e gli eventuali sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In tale ipotesi le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti.

Art. 24 - L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo per quelle previste ai punti e) , f), g) ,h), l) dell'art. 22 del presente statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto.

La Società, come previsto al punto d) dell'art. 22 del presente statuto, può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori o transigere sulla stessa, purché la rinuncia o la transazione siano approvate con la maggioranza prevista dall'art. 2476 del Codice Civile e non vi si opponga la minoranza qualificata ivi prevista, commisurate al numero dei voti spettanti ai soci.

I quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive alla prima.

Art. 25 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate presso la sede sociale.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Non possono essere delegati né gli amministratori, né i componenti dell'organo di controllo, né i dipendenti della Cooperativa.

Art. 26 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche una persona non socia. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Le votazioni sono sempre palesi. Le nomine delle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a

maggioranza relativa.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; nei casi previsti dalla legge il verbale di Assemblea e' redatto da un notaio.

Art. 27 - La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 11 membri, soci o non soci, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero. Esso deve essere formato in maggioranza da soci cooperatori. Il Consiglio d'amministrazione elegge al suo interno il Presidente. E' possibile anche eleggere un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa' senza eccezioni di sorta, ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione puo' inoltre delegare in conformita' e nei limiti di quanto previsto per le Societa' per azioni dall'art. 2381, oltre che dall'art. 2544 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o piu' dei suoi componenti, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della loro nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono

rieleggibili.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni ed eventualmente un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con quanto previsto dall'art. 2389 del Codice Civile per le Società per azioni.

Art. 28 - L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, ed al Presidente del Collegio Sindacale se esistente. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione eventualmente approvata dal Collegio Sindacale se esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori comporta l'obbligo di convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori a cura degli amministratori uscenti, i quali rimangono in carica sino all'accettazione dei nuovi amministratori al fine di compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Nel caso sia presente il Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata entro il medesimo termine dal Collegio Sindacale, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In tal caso la cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del Collegio Sindacale.

Art.29 - Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, od in mancanza dal Vice Presidente, tutte le volte che egli lo ritenga utile ed ogni volta che uno degli amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per scritto. La convocazione e' fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e' tenuto a darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato, ed ove trattasi di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compimento dell'operazione, investendone l'organo collegiale.

Art. 30 - La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente eventualmente eletto. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la

rappresentanza della Società', da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 31 - Qualora ne ricorra l'obbligo di legge, deve essere nominato il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, che provvede anche a determinare il compenso spettante al Collegio medesimo.

I sindaci restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società', vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società' e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile qualora la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ed in tal caso deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 32 - Nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla Società' è esercitato da un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove esistente, la quale determina anche il

compenso spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## TITOLO VII

### **Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente**

Art. 33 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci ne' durante la vita sociale ne' in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e debbono essere di fatto osservate. La loro eventuale soppressione deve essere deliberata con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

## TITOLO VIII

### **Disposizioni generali e finali**

Art. 34 - La Cooperativa non puo' modificare la propria natura di Cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 35 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza richiesta per le modifiche dello statuto, nomina uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 - Per quanto non contemplato nello statuto si intendono applicabili le norme vigenti in materia di Società Cooperative.

F.to: Maurizio Rossi;

F.to: Mario Piccinini Notaro.